

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2668-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE BONFIETTI)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma
il 12 marzo 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001, si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e Cuba.

Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un apprezzabile incremento di operatori economici italiani nell'isola, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato ed un sensibile aumento dei matrimoni misti; è fondamentalmente da questa ragione che nasce l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico. I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo *status* degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono parte ambedue gli Stati. In particolare, nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza. Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai consoli e le modalità del loro esercizio.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, così come quelle che sanciscono il diritto del console di tutelare i propri connazionali detenuti o altrimenti privati della libertà personale. Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di docu-

menti, per evitare il problematico fenomeno della clandestinità.

La Convenzione stabilisce altresì che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in *loco*. Ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede comunitaria. In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a consoli onorari, il cui *status* è oggetto di apposita normativa. La disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.

I rapporti tra i due Paesi, dopo le difficili vicende dell'estate del 2003, quando un'imponente massa di manifestanti si riversò nelle strade per protestare contro le doglianze espresse da parte dell'Unione europea nei confronti del regime castrista in seguito alla condanna a morte di alcuni dirottatori cubani che intendevano raggiungere Miami, sembrano ora tornati alla normalità. Il contesto economico e sociale cubano, tuttavia, è di difficile lettura, dal momento che le aperture all'afflusso del capitale estero nell'isola da parte dell'*establishment* cubano paiono ancora timide.

Soprattutto, gli sviluppi di medio e lungo periodo appaiono di non facile interpretazione, essendo legati, almeno in parte, alla capacità di evoluzione e mutamento dell'indirizzo politico castrista e, verosimilmente, al passaggio di consegne al vertice delle istituzioni cubane.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONFIETTI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

17 febbraio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

17 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che l'eventuale istituzione degli Uffici consolari previsti dalla Convenzione di cui all'articolo 1 avvenga con contestuale riduzione di oneri di pari importo e non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 7.675 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

